



Comune di Castelfidardo

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Approvato con atto di C.C. n° 6 del 26/01/2006
Integrato con atto di C.C. n° 5 del 10/02/2009

Indice

Titolo I – Principi

- art. 1 Profili Istituzionali
- art. 2 Valori etici e culturali
- art. 3 Competenza del Sindaco
- art. 4 Tutela degli animali

Titolo II – Definizione e ambito d'applicazione

- art. 5 Definizioni
- art. 6 Ambito di applicazione
- art. 7 Esclusioni

Titolo III – Disposizioni generali

- art. 8 Detenzione di animali
- art. 9 Maltrattamento di animali
- art. 10 Abbandono di animali
- art. 11 Avvelenamento - uccisione di animali
- art. 12 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- art. 13 Divieto di accattonaggio con animali
- art. 14 Divieto di offrire animali in premio e vincita
- art. 15 Esposizione di animali

Titolo IV – Cani

- art. 16 Denuncia detenzione cani – iscrizione anagrafe canina – inserimento microchip
- art. 17 Eccezioni
- art. 18 Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento
- art. 19 Accalappiamento cani vaganti
- art. 20 Abbandono animali da affezione
- art. 21 Soppressione eutanasica per gravi malattie incurabili
- art. 22 Canili
- art. 23 Rifugi per cani
- art. 24 Rifugi per cani gestiti da Associazioni Animaliste
- art. 25 Modalità di detenzione di animali da affezione da parte dei privati
- art. 26 Attività motoria
- art. 27 Divieto di detenzione di cani alla catena e dell'uso di collari di costrizione
- art. 28 Disposizioni particolari per cani pericolosi
- art. 29 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- art. 30 Aree e percorsi destinati ai cani
- art. 31 Accesso negli esercizi pubblici
- art. 32 Obbligo di raccolta degli escrementi
- art. 33 Disturbo della quiete pubblica

Titolo V – Gatti

- art. 34 Definizione dei termini usati nel presente titolo
- art. 35 Proprietà dei gatti liberi
- art. 36 Compiti dell'ASUR
- art. 37 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- art. 38 Colonie feline
- art. 39 Alimentazione dei gatti

Titolo VI – Volatili

- art. 40 Detenzione di volatili
- art. 41 Dimensione delle gabbie

Titolo VII – Animali acquatici

- art. 42 Dimensione e caratteristiche degli acquari

Titolo VIII – Disposizioni finali

- art. 43 Sanzioni
- art. 44 Vigilanza
- art. 45 Inumazione degli animali
- art. 46 Incompatibilità ed abrogazione di norme
- art. 47 Norma finale

Allegato "A"

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1

Profili istituzionali.

1. Il Comune di Castelfidardo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La Città di Castelfidardo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Art. 2

Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Castelfidardo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la detenzione e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Castelfidardo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune di Castelfidardo collabora con le Associazioni Animaliste costituite per la promozione e la valorizzazione, anche nelle scuole, della tradizione e della cultura animalista della Città, incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3

Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita le funzioni inerenti la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4

Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 e alla L.R. Marche 10/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali in ossequio alle disposizioni della legge.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5

Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è

comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6

Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Castelfidardo.

Art. 7

Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
- f) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale nonché di quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero detentore potrà essere deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Art. 9

Maltrattamento di animali.

1. Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione penale in materia, è assolutamente vietato:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
 - c. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - d. tenere animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
 - e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 - f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Gli addestratori di animali, a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASUR.
 - g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
 - h. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
 - i. su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
 - j. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
 - k. Trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 - l. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

m. Catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.

Art. 10

Abbandono di animali.

1. E' assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi altra tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11

Avvelenamento – uccisione di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASUR, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno rilevato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria.
4. Chiunque per crudeltà ovvero senza necessità, cagiona la morte di un'animale, sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Art. 12

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'introduzione degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Castelfidardo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, a discrezione del conducente, della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi altro titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto mediante appositi gabbie.

Art. 13

Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' vietato l'accattonaggio con l'impiego di animali.
2. I felini, i roditori, gli uccelli, i cuccioli di cane e di gatto, gli animali selvatici gravidi o in fase di allattamento o in cattivo stato di salute o comunque in evidenti condizioni di sofferenza e di maltrattamenti saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale o presso altre strutture adeguate.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali a carico dei detentori di animali che presentino condizioni di maltrattamento, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 20.07.2004, n.189.

Art. 14

Divieto di offrire animali in premio e vincita.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15

Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di 4 ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

Titolo IV - CANI

Art. 16

Denuncia detenzione cani – iscrizione anagrafe canina – inserimento microchip.

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso il competente Ufficio Veterinario entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
2. Entro 30 giorni dall'iscrizione di cui al comma precedente, si deve provvedere all'inserimento del microchip a cura del Servizio Veterinario ASUR ovvero per mezzo di un veterinario con questi convenzionato, con le modalità di cui alla legge L.R. nr.10 del 20 gennaio 1997.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.
4. Ai cuccioli di cani il microchip deve essere inserito tra il terzo ed il quarto mese di vita.
5. Il microchip deve essere inserito, con le stesse modalità del cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
6. L'inserimento del microchip è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a carico dei privati possessori/detentori ovvero del Comune di Castelfidardo relativamente ai cani randagi rinvenuti nel rispettivo territorio.
7. I cani provenienti da Regioni nei quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e microchip sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe regionale, considerando validi tutti i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero ovvero da regioni ove non è stato ancora istituita l'anagrafe canina, sono soggetti sia all'iscrizione che all'inserimento del microchip.
8. I proprietari ed i detentori dei cani di cui al comma precedente provvedono a farne denuncia al servizio veterinario entro 10 giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legislazione regionale e nazionale.

Art. 17

Eccezioni

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed all'inserimento del microchip, non si applicano ai cani appartenenti alle Forze di Polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di 4 mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 18

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario competente per territorio:
 - a) la morte dell'animale entro 2 giorni dall'evento, per consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, cui seguirà tempestiva comunicazione scritta;
 - b) la scomparsa dell'animale immediatamente e con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro 3 giorni la relativa comunicazione scritta;
 - c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i 15 giorni successivi al fatto mediante comunicazione scritta;
2. La segnalazione di scomparsa di cui alla lettera b) del comma precedente, è fatta tempestivamente anche al locale Comando della Polizia Municipale, mediante comunicazione telefonica ratificata successivamente con denuncia scritta.

Art. 19

Accalappiamento cani vaganti.

1. I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati con metodi indolori e senza recare danno alcuno all'animale, da parte del personale delle ASUR, reperibile 24 ore su 24, e consegnati al Canile Municipale, o, in mancanza, in un canile pubblico convenzionato, per un periodo di osservazione sanitaria della durata massima di giorni 15.
2. Durante il periodo di osservazione i cani privi di identificazione (microchip o tatuaggio), verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà quindi inserito loro il relativo microchip. Come tali, risulteranno di proprietà del

Comune di Castelfidardo; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/ o profilattici da parte dei medici veterinari dell'ASUR territorialmente competente.

3. Alla fine del periodo di osservazione, tranne ove specificamente motivato, i cani che risulteranno senza proprietario verranno trasferiti ai Canili ovvero ai Rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne avranno fatto richiesta.

4. Il responsabile della custodia degli animali presso il Canile Municipale, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASUR.

5. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati ovvero con microchip, gli organi deputati dovranno provvedere all'individuazione del proprietario per la successiva restituzione dell'animale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 672 e 727 del Codice Penale. In questo caso, le spese di cattura e custodia del cane nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie sono a carico del proprietario che dovrà rifonderle agli uffici di competenza all'atto del ritiro dell'animale.

6. I cani non tatuati ovvero senza microchip ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario o detentore, devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina Regionale a spese del proprietario medesimo o detentore. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie, sono a carico del medesimo proprietario che dovrà rifonderle all'atto del ritiro dell'animale. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali configurabili nel caso di specie.

7. Le tariffe per il ricovero degli animali sono stabilite dal Comune sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. Le tariffe per le prestazioni sanitarie eseguite dal Servizio Veterinario sono determinate sulla base delle disposizioni regionali in materia, e devono essere corrisposte all'ASUR all'atto del prelievo dell'animale.

Art. 20

Abbandono animali da affezione

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento nelle strutture di ricovero di cui agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

3. Ai fini di legge è equiparato all'abbandono, trascorsi 60 gg. dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà dell'animale.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il proprietario o detentore sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 codice penale.

5. Gli animali abbandonati ovvero non reclamati dopo il termine di cui al comma 3, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.

6. I responsabili delle strutture di ricovero denominati Canili e Rifugi, danno comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, dell'avvenuto affidamento al nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica.

Art. 21

Soppressione eutanassica per gravi malattie incurabili

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente per quegli animali gravemente ammalati, incurabili ovvero per quelli di comprovata pericolosità.

2. Alla soppressione eutanassica provvedono i medici veterinari che nel rilasciano idonea certificazione.

3. L'inosservanza delle modalità e dei casi contemplati dal comma 1° e 2° del presente articolo, comporta per l'autore del fatto il deferimento all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 del codice penale.

Art. 22

Canili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento nr.2 del 13/11/2001, attuativo della L.R. nr. 10 del 20/01/1997, i Canili dei Comuni nonché quelli privati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) un reparto per la custodia dei cani, dotato di un ingresso a doppio cancello;
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicatori o morsicati;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito degli alimenti;
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanassica degli animali;
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
- f) servizi igienici;
- g) un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente in materia;

h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;

Art. 23

Rifugi per cani

1. Per Rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione e, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento nr. 2 del 13/11/2001, attuativo della L.R. nr. 10 del 20/01/1997, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali;
- b. un reparto di isolamento;
- c. un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
- d. un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
- e. un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
- f. un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

2. Nei Rifugi di cui al presente articolo non possono essere introdotti esemplari catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti devono comunque risultare preventivamente registrati presso l'anagrafe canina ed il responsabile del Rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino:

- g. la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza;
- h. lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio ed eventuali interventi veterinari subiti;
- i. la data della cessione e le generalità del destinatario.

3. I Rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi ASUR mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

Art. 24

Rifugi per cani gestiti da Associazioni Animaliste

1. Il Comune promuove ed incentiva la costruzione di Rifugi gestiti dalle Associazioni Animaliste; a tal fine può concedere in comodato gratuito alle suddette Associazioni, un terreno ovvero altro idoneo spazio anche già edificato, per la realizzazione ovvero per la posa in opera delle strutture da destinare al servizio degli animali medesimi.
2. L'Associazione Animalista interessata, laddove necessario, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà formalizzare il progetto per la realizzazione dei Rifugi presso gli organi competenti, anche al fine del rilascio del parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell' ASUR.
3. L'Associazione Animalista che gestisce il Rifugio, deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
4. L'attività delle Associazioni Animaliste nella gestione dei Rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi perentoriamente entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al Sindaco del Comune di Castelfidardo e al Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio, in cui sia indicato, tra l'altro, il numero dei cani introdotti e quelli ceduti in adozione nell'anno di riferimento.
5. Alle summenzionate norme sono soggetti anche i Rifugi già esistenti che dovranno adeguarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Il Comune fornisce alle Associazioni Animaliste, agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia e senza scopo di lucro per:
 - a. l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi;
 - b. campagne di informazione e promozione degli affidi, con modalità anche c.d. "a distanza";

Art. 25

Modalità di detenzione di animali da affezione da parte dei privati.

1. E' vietato tenere cani ed altri animali da affezione in ambienti esterni sprovvisti di idonei ripari dal sole e dalle intemperie.
2. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di un'area di almeno 8 metri quadrati per ogni singolo capo adulto, e di altri 4 metri quadrati per ogni successivo capo ivi immesso.
3. Gli animali devono disporre di una cuccia adeguata alle loro dimensioni, sufficientemente coibentata e dovrà, inoltre:
 - a. avere il tetto impermeabilizzato;
 - b. essere chiusa su tre lati e rialzata da terra;
 - c. essere provvista di un'adeguata tettoia;
 - d. non essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua,ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. La cuccia e le pertinenze ove gli animali hanno libero accesso, devono essere ripulite dalle deiezioni e da altre lordure con cadenza almeno giornaliera, specie durante la stagione estiva.

5. I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell'animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via.

Art. 26

Attività motoria.

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in casa devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare un'opportuna attività motoria, salvo che per quelli detenuti in aree con una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta al comma 2° dell'art. 25.

Art. 27

Divieto di detenzione cani alla catena e dell'uso di collari di costrizione

1. E' vietato detenere cani legati alla catena.
2. Qualora se ne renda assolutamente necessario per motivate ragioni, è permesso detenere i cani ad una catena scorrevole munita di girante dalla lunghezza di mt. 5, vincolata a fune della lunghezza minima di mt. 4 fissata ad un'altezza da terra di mt.2.
3. E' sempre vietato l'uso di collari di costrizione con aculei interni ovvero con dispositivi per scarica elettrica, segnali acustici, ultrasuoni e quelli che agiscono con sostanze chimiche.

Art. 28

Disposizioni particolari per cani pericolosi.

1. I detentori di cani la cui razza rientri in quelle contemplate nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 e successive modificazioni, nonché quelli ritenuti mordaci dal competente Servizio Veterinario ASUR, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
 - a) Il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
 - b) La maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
 - c) Il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
 - d) Il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave;
2. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nella citata Ordinanza Ministeriale, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative ivi previste.

Art. 29

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro idoneo detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario per motivi di sicurezza, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietata l'introduzione ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 30

Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, il Comune individua e segnala mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati alla sgambatura dei cani, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta ed il conferimento delle deiezioni.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la costante vigilanza e responsabilità degli accompagnatori che risponderanno dei danni eventualmente cagionati ai sensi dell'art. 2052 codice civile.
3. Gli spazi ovvero le aree attrezzate di cui al comma 1 del presente articolo, sono individuate ed il loro utilizzo disciplinato secondo le modalità di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 31

Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi altro titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Castelfidardo, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti in materia.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 32

Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi depositati dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico comunque denominata (via, piazza, giardino o altra area aperta al pubblico) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per la guida di ipovedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e conferimento degli escrementi prodotti da questi ultimi negli appositi cassonetti.

Art. 33

Disturbo della quiete pubblica.

1. Ai fini del presente Regolamento per "disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone" deve intendersi, qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.
2. Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall'art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 delle sera e le 07.00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Titolo V - GATTI

Art. 34

Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 35

Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 36

Compiti dell'ASUR

1. L'ASUR per mezzo del suo Servizio Veterinario provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASUR, in collaborazione con il Comune e le Associazioni di Volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 37

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'ASUR; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica e privata ad uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Art. 38

Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Castelfidardo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Il Comune di Castelfidardo apporrà opportuna segnaletica nelle zone dove vivono le colonie con l'indicazione degli articoli di legge e delle ordinanze che le tutelano.

3. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'ASUR, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente ASUR ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 39

Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati al termine di ogni pasto.

3. Per motivi igienici è fatto assoluto divieto di lasciare il cibo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico oltre il tempo strettamente necessario all'alimentazione dei suddetti felini.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 40

Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 41

Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42

Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate acquatiche detenute.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Sanzioni.

1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.

2. Le fattispecie previste nel presente Regolamento sono così di seguito sanzionate:

a) artt. 8 e 9 Reg. – Maltrattamento di animali: Reato punito ex art. 544 ter del Codice Penale - Arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da € 3.000 a € 15.000;

b) art. 10 Reg. Abbandono di animali domestici: Reato punito ex art. 727 co. 1° del Codice Penale – Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000;

c) art. 11 Reg. – Avvelenamento - Uccisione di animali: Reato punito ex art. 544 bis del Codice Penale – Reclusione da 3 a 18 mesi;

d) art. 25, 27 Reg. – Inosservanza delle prescrizioni sulla tenuta degli animali: sanzione da € 100 a € 400;

e) art. 28 Reg. – Inosservanza delle prescrizioni sulla tenuta dei cani pericolosi: sanzione da € 150 a € 600;

f) art. 29 e 31 Reg. – Inosservanza del divieto di accesso ai giardini ed alle altre aree pubbliche ecc. segnalate: sanzione da € 25 a € 100;

g) art. 32 – Inosservanza degli obblighi inerenti la raccolta delle deiezioni animali: sanzione da € 25 a € 100

h) art. 33 Reg. – Disturbo alla quiete pubblica, in particolare durante la notte: sanzione da € 100 a € 400;

i) altre violazioni non espressamente contemplate nel presente articolo: sanzione da € 25 a € 100;

3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nel loro ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.

4. Per le sanzioni non espressamente previste nel Regolamento, si rinvia alla disciplina speciale della L. 14.08.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. Marche 20.01.1997 n.10 e ss. modificazioni.

Art. 44

Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:

- a) gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali e Locali;
- b) le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali;
- c) le Guardie Ambientali Volontarie;

2. I componenti le Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono segnalare ai soggetti di cui al comma 1° ogni situazione che pregiudichi la salute degli animali nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento.

3. Il Comune di Castelfidardo, gli Enti e le Associazioni Animaliste senza scopo di lucro ai quali anteriormente ai fatti costituenti reato, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del codice di procedura penale.

Art. 45

Inumazione di animali.

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 46

Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 47

Norma finale.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO "A"

Art.1 – Finalità

L'area attrezzata per cani situata in Via O. Pigini è stata istituita per permettere l'attività motoria dei cani.

Art. 2 - Norme di comportamento

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nell'area appositamente destinata e delimitata, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario e/o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile.

I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati ai sensi di legge.

In caso di incompatibilità tra due o più cani, l'area dovrà essere utilizzata a turno, per un periodo non superiore ai 30 (trenta) minuti per ciascun cane.

I proprietari o accompagnatori dei cani definiti "con aggressività non controllata" dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 hanno l'obbligo di far indossare ai cani la museruola.

E' fatto obbligo di chiudere il cancello all'entrata e all'uscita dall'area.

Art.3 – Igiene dei luoghi

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani o a chiunque li accompagni di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area.

Art.4 – Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni.

Art.5 – Pubblicità

Le norme di comportamento di cui al presente allegato, saranno rese pubbliche mediante affissione di cartello all'ingresso dell'area.

=====